**Riallineamento della carriera**

Al momento della conferma in ruolo, per i servizi svolti anteriormente alla stessa, il Ministero dell'Istruzione, oltre a riconoscere l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, riconosce altresì un'anzianità ai soli fini economici.

Della stessa il lavoratore non beneficia immediatamente, ma solo al raggiungimento dell'anzianità di servizio prevista dall’art. 4 comma 3 del DPR 399/88.

Il personale della scuola (a tempo indeterminato) ha diritto a **“recuperare” l’anzianità di servizio** non valutata dalla ricostruzione di carriera iniziale (la ricostruzione di carriera prevede il pieno riconoscimento dei primi 4 anni di preruolo e solo dei 2/3 dei restanti periodi) ossia, ha diritto a recuperare anche quell’1/3 non precedentemente valutato con conseguente **adeguamento della carriera ai fini stipendiali**, una volta raggiunti gli anni sottoindicati:

* 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria di II grado;
* 18 anni per i DSGA, per i docenti della scuola dell’ infanzia, primaria, per i docenti della scuola secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado;
* 20 anni per il personale ATA.

Il RIALLINEAMENTO dovrebbe avvenire in maniera automatica, senza la necessità di presentare alcuna istanza da parte del lavoratore. Tuttavia, frequentemente gli istituti scolastici di appartenenza non vi provvedono.

Ottenere il riconoscimento di tale ulteriore anzianità a seguito del riallineamento potrebbe determinare l'ingresso nella fascia stipendiale successiva in anticipo, rispetto alla scadenza ordinaria, con tutti i benefici economici che ciò comporta.

**COME RICHIEDERE IL RIALLINEAMENTO?**

**Rivolgiti alla UIL Scuola per verificare la tua ricostruzione di carriera** ed eventualmente presentare domanda di riallineamento.

**L’iniziativa, rivolta a tutto il personale della scuola, è completamente gratuita per gli iscritti e gli iscrivendi alla UIL Scuola.**